

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1023 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2018

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione deve istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) A norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2015/2283, il nuovo regolamento sui nuovi alimenti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. Vari prodotti sono stati autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 durante il periodo compreso tra il voto del comitato permanente sull'elenco dell'Unione, il 6 dicembre 2017, e la data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2283, il 1° gennaio 2018. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inclusi nell'elenco dell'Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (4) Il 19 dicembre 2017, la società Demethra Biotech S.r.l. ha comunicato alla Commissione di avere immesso sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «Estratto di *Echinacea purpurea* da colture cellulari» a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Tale nuovo alimento non è stato incluso nell'elenco dell'Unione. È pertanto opportuno inserire una nuova voce nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (5) Il 21 e il 22 dicembre 2017 due società, DuPont Nutrition & Biosciences ApS e FrieslandCampina Nederland BV, hanno comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «2-fucosillattosio (fonte microbica)» a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il «2-fucosillattosio (fonte microbica)» è già stato incluso nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Le nuove notifiche modificano i valori numerici di vari parametri riportati nelle specifiche di tale nuovo alimento, pertanto è opportuno rettificare di conseguenza la voce «2-fucosillattosio (fonte microbica)» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

⁽¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GUL 351 del 30.12.2017, pag. 72).

